



**CITTA' DI ALBANO LAZIALE**  
**(PROVINCIA DI ROMA)**  
**SETTORE I - SERVIZIO II**  
**LIQUIDAZIONE**  
**N.294/31 DEL 5.03.2015**

**OGGETTO:** Ricorso al TAR Lazio promosso da SMA spa contro Comune di Albano Laziale ed altri (RG 5001/2014). Liquidazione saldo parcella avv. Piazza.

**IL RESPONSABILE**

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 29 del 5.07.1996, vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 29.07.1996, verbale n. 87;

Premesso che, con decreto ministeriale, per l'anno 2015 è differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; che per tale motivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, vige l'esercizio provvisorio automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/10/2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica relativa allo stesso triennio, immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 186 del 12.12.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2014 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi, con la stessa individuati, , vigente nelle more dell' approvazione del Peg 2015;

Visto il decreto di proroga di nomina a Responsabile di servizio prot. n. 54362 del 30.12.2013 da parte del Sindaco e l' art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgv. n. 267/2000,

Visti gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza amministrativa,

Visti gli adempimenti di cui al D. lgs. N. 196/2003 e smi, per cui i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell' ambito del presente procedimento,

Premesso che:

con determinazione n. 306/30 del 29.04.2014, a cui si rimanda per relationem, è stato affidato patrocinio legale all' avv. Giuseppe Piazza, al fine di costituirsi in difesa dell' Ente nel procedimento promosso presso il TAR Lazio da SMA spa contro il Comune di Albano Laziale , per l' annullamento, previa sospensione dell' efficacia, del provvedimento del Dirigente tecnico del Settore IV Servizio V, con cui ordinava la chiusura dell' attività di vendita presso il punto commerciale sito in via Parco della Rimembranza snc (RG 5001/2014) con ordinanza n. 1997/14 del Tar Lazio, di cui al prot. n. 20420 del 14.05.2014, è stata respinta da parte del Tar Lazio l' istanza cautelare,

con atto di liquidazione n. 657/83 del 5.06.2014, a cui si rimanda per relationem, è stato erogato un acconto di euro 2.000,00 oltre oneri all' avvocato per le competenze relative , così come stabilito tra le parti,

con nota prot. n. 53486 del 23.12.2014 l' avv. Piazza comunica che, con sentenza n. 12160/14 (RG 5001/2014), il ricorso è stato respinto, in quanto il TAR Lazio, sezione seconda ter, "dichiara improcedibile l' azione di annullamento proposta avverso l' ordinanza di chiusura del 14 marzo 2014; respinge l' azione di annullamento proposta avverso l' ordinanza di chiusura del 28 marzo 2014."

Vista la parcella dell' avv. Piazza n. 11 del 23.02.2015 pervenuta con prot. n. 8555 del 24.02.2015, relativa al saldo delle competenze relative, per un totale di euro 1.000,00 oltre oneri, così come stabilito tra le parti, all' accettazione del patrocinio,

Dato atto che la somma è prevista a residuo per il saldo della parcella, in quanto precedentemente impegnata, all'atto dell'incarico legale, sul cap. 440 del bilancio preventivo 2014 imp. n. 362, e che l'attività è stata svolta nel 2014.

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgv. n. 267/2000,

Verificata l'esclusione dagli adempimenti e dalle modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,

Vista la dichiarazione sostitutiva di Durr sulla correttezza e regolarità contributiva, di cui al prot. n. 10042 del 4.03.2015

#### **DISPONE**

1. Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di liquidare all'avv. Giuseppe Piazza, CF PZZGPP59L13L120T, P.IVA 00645051004, con studio in Albano Laziale, corso Matteotti 149, la somma di euro 1.000,00 per competenze ed onorari, oltre euro 40,00 per cpa 4% ed euro 228,80 per iva 22% per un **totale di euro 1.268,80**, da cui detrarre ritenuta di acconto di euro 200,00, a titolo di saldo per il patrocinio legale consistente nella rappresentanza e difesa dell'Ente nel procedimento al TAR Lazio promosso da SMA spa, relativo al Ruolo Generale n. 5001/14 e di cui alla fattura n. 11/2015 prot. n. 8555 del 24.02.2015
2. Di imputare la suddetta somma di euro 1.268,80 sul cap. 440 del bilancio provvisorio 2015 in conto residui 2014 imp. n.362/14
3. Di effettuare mandato secondo le seguenti coordinate: [REDACTED]
4. Di trasmettere al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE SETTORE I – SERVIZIO II**  
**Dott.ssa Mariella Sabadini**

